ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
11 marzo 1997 *

Nella causa C-46/95,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede del medesimo ministero, 5, rue de Notre-Dame,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda intesa a far constatare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU L 357, pag. 31), o non avendo informato la Commissione delle misure

* Lingua processuale: il francese.

adottate per conformarsi alla detta direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi derivantigli dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale M. B. Elmer,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con lettere depositate nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1996 e il 1° febbraio 1997, la Commissione delle Comunità europee, conformemente all'art. 78 del regolamento di procedura, ha comunicato alla Corte di rinunciare agli atti e, in applicazione dell'art. 69, n. 5, primo comma, del medesimo regolamento, ha chiesto che il Granducato di Lussemburgo fosse condannato alle spese.

2 Il convenuto non ha presentato osservazioni entro il termine impartito.

3 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

4 Nella specie, il ricorso e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione sono il risultato del comportamento del governo lussemburghese, il quale ha comunicato alla Commissione le misure adottate per conformarsi ai suoi obblighi, solo dopo la presentazione del ricorso.

5 Il Granducato di Lussemburgo va pertanto condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) La causa C-46/95 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) Le spese sono poste a carico del Granducato di Lussemburgo.

Lussemburgo, 11 marzo 1997.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias